

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, COMPRESO L'AUDITORIUM "Annamaria e Marco Gerra" CON SEDE IN VIA BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA. - CODICE CIG 8597758659.

Art. 1 CONTESTO ED OBIETTIVI

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina del servizio di pulizia da espletarsi nei locali concessi in uso a Reggio Children s.r.l. " (nel seguito anche denominato "Committente"), presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, da parte dell'Aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito "Aggiudicatario").

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è indicato all'art. 1 del disciplinare di gara ed all'art. 1 del Capitolato Tecnico (allegato 2).

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato Amministrativo e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è di 12 mesi, con decorrenza - compatibilmente con i lavori della Commissione di gara - a partire dal 01/03/2021.

Il presente affidamento deriva la sua validità dall'atto di affidamento di porzioni del Centro Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio Children srl da parte dell'Istituzione Scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, sicchè in caso di revoca, annullamento e/o interruzione, per qualunque motivo, della validità del predetto atto da parte dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, o altro soggetto avente titolo, anche il presente Avviso e futuro contratto di servizio si intendono senza alcuna ulteriore formalità automaticamente risolti e non piu' operanti, senza che l'affidatario possa vantare alcuna pretesa nei confronti di Reggio Children srl , dell'istituzione scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia oppure del soggetto che ha disposto la revoca, l'annullamento o l'interruzione.

La Committente si riserva la facoltà di prorogare o meno la durata del contratto per un ulteriore termine a discrezione ma comunque non superiore a 12 mesi.

La Committente si riserva la facoltà di procedere all'immediato affidamento del servizio all'Aggiudicatario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di urgenza. In tal caso il periodo di dodici mesi decorre dalla data del verbale di avvio del servizio.



ART. 5 - RAPPORTI E FIGURE DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI

La Committente nominerà un responsabile, preposto alla vigilanza sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, che, a titolo esemplificativo, dovrà:

- predisporre, in accordo con l'Aggiudicatario, il verbale di avvio del servizio;
- impartire tutte le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività;
- controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività previste siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Committente stessa.

Il Responsabile per Reggio Children srl è incaricato della verifica di conformità del servizio a quanto previsto contrattualmente. La relativa attestazione è emessa annualmente da quest'ultimo.

Salvo diverse disposizioni, Il Responsabile per Reggio Children srl effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato.

Analogamente l'aggiudicatario deve indicare un unico referente, interno alla propria organizzazione, al quale Il Responsabile per Reggio Children srl possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine l'Aggiudicatario si impegna pertanto a designare a suo totale carico ed onere un Responsabile del servizio, non appartenente al personale addetto alle pulizie, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto alla Committente all'atto della firma del contratto o alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività del servizio, qualora quest'ultimo fosse antecedente alla stipula del contratto.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni attività dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e dalla documentazione di gara.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Aggiudicatario non può sospendere in modo unilaterale i servizi forniti, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto.

In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale e quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



L'Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Committente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate e/o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

8.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) e costituita, a scelta del concorrente:

- a.) in contanti o
- b.) a mezzo bonifico bancario, con versamento sul conto corrente bancario di Reggio Children srl IBAN: IT 73 S 02008 12834 000100329342 "Cauzione provvisoria relativa ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, COMPRESO L'AUDITORIUM "Annamaria e Marco Gerra" CON SEDE IN VIA BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA. CODICE CIG 8597758659.";
- c.) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, o a mezzo bonifico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs



50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore di Reggio Children srl.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- -essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- -qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in questo caso può essere sottoscritta solo dalla capogruppo/mandataria;
- prevedere espressamente
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta di Reggio Children srl , la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- e. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università; f. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all' art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

8.2 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario deve costituire quale cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2, e 3, D.Lgs. 50/16, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il documento di cauzione deve essere prodotto dall'Aggiudicatario alla stipula del Contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dall'Aggiudicatario in sede di Gara.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio dell'Appalto e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dell'Appalto. La fideiussione deve esplicitamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'indicazione di Reggio Children s.r.l. quale beneficiario o soggetto garantito.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di



riconoscimento del sottoscrittore oppure da un'autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

La Committente ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta scritta, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario.

Su richiesta della Committente, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui La Committente stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione definitiva da parte dell'Aggiudicatario, La Committente può procedere alla risoluzione del Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La cauzione è svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

E' obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio svolto per conto della Committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore alla cifra suindicata.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione inderogabile del rapporto contrattuale e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.



L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antiinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, se richiesto in qualsiasi momento dalla Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra la Committente, comunque, acquisirà, ex art. 16 bis della Legge n. 2/2009, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 11 - ONERI A CARICO DI REGGIO CHILDREN S.R.L.

Sono a carico DI Reggio Children s.r.l. la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per l'espletamento dei servizi.

ART. 12 - PENALI

Qualora si verifichino delle inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali di seguito indicate, previo accertamento di Reggio Children srl .

- a) In ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite:
 - per ogni prestazione giornaliera /bi giornaliera non eseguita da un minimo di €50,00 ad un massimo €.
 200,00;
 - per ogni prestazione settimanale non eseguita da un minimo di €50,00 fino ad un massimo €. 300,00;
 - per ogni prestazione bisettimanale non eseguita da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €400,00;
 - per ogni prestazione mensile non eseguita da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €. 500,00;
 - per ogni prestazione bimestrale non eseguita da un minimo di € 100,00€ ad un massimo € 750,00;
 - per ogni prestazione trimestrale non eseguita da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €. 1.000,00.

b) In ragione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, ossia della inesattezza o della non conformità delle stesse a quanto prescritto analiticamente dal Capitolato Tecnico, dal contratto, e dall'offerta, nonché da ogni altra previsione legislativa in materia:

- per ogni prestazione giornaliera / bigiornaliera inesatta o non conforme da un minimo di € 50,00€ ad un massimo €. 100,00;
- per ogni prestazione settimanale inesatta o non conforme da un minimo di € 50,00€ ad un massimo €.
 150,00;
- per ogni prestazione bisettimanale inesatta o non conforme da un minimo di € 50,00€ ad un massimo
 €. 250,00;
- per ogni prestazione mensile inesatta o non conforme da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €.
 400.00:
- per ogni prestazione bimestrale inesatta o non conforme da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €.500,00;



per ogni prestazione trimestrale inesatta o non conforme da un minimo di € 100,00€ ad un massimo €.
 1.000,00.

Le penali sopra elencate saranno applicate moltiplicando l'importo per ogni giorno di inadempienza fino al ripristino.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate, verranno contestati all'Aggiudicatario da Reggio Children srl per iscritto a mezzo posta elettronica.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, a mezzo posta elettronica, le proprie deduzioni a Reggio Children srl nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio insindacabile di Reggio Children srl, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, Reggio Children srl provvederà a detrarre il relativo importo dal canone relativo al mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Reggio Children srl si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

In tal caso Reggio Children srl avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario.

Reggio Children srl potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza da parte dell'Appaltatore, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di Appalto;
- b) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- c) il verificarsi di una delle condizioni previste come cause di esclusione dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii:
- d) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- e) mancato rispetto delle norme previste dal D.lgs. 81/2008;
- f) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato e dal codice civile;

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario si impegnerà a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di risoluzione, ma tali da compromettere gravemente la regolarità e l'efficacia dei servizi e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate all'Aggiudicatario con diffida ad adempiere a mezzo raccomandata AR o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.



Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non si ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte, la Committente procede alla risoluzione del Contratto.

Nelle richiamate fattispecie la Committente risolverà il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Aggiudicatario, con il conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente, rispetto a quelle previste dal contratto risolto, che verranno prelevate da eventuali crediti e dalla cauzione prestata, senza pregiudizio dei diritti di Reggio Children srl sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

La Committente si riserva comunque la facoltà, in caso di risoluzione, di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, fino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di gara.

La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o PEC.

In tal caso Reggio Children srl sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo quanto attestato dal verbale di verifica al momento della stipula del contratto di servizio;
- delle spese sostenute dall'Aggiudicatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Committente.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Aggiudicatario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii..

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo il presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

La violazione delle regole in tema di subappalto costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

ART. 15 CONDIZIONI PARTICOLARE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA SOCIALE



In caso di cambio di gestione, l'affidatario assume l'obbligo di:

- assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario;
- -impegnarsi a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per Reggio Children srl;

L'aggiudicatario si impegna altresì ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Si richiama l'allegato 6 al fine di prendere visione dell'inquadramento professionale del personale attualmente in servizio al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

ART. 16 REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e solo se, adeguatamente documentata dalla parte interessata, risulti effettivamente giustificata a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, La Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per l'aumento dei prezzi, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI).L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione e/o adeguamento contrattuale.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto e la successiva stipula (contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, etc.), fatta eccezione per l'IVA.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, il foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, lì 18/01/2021

REGGIO CHILDREN S.R.L.